

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 440

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *Richiesta di annullamento delle richieste di pagamento inviate dalle ASL ai pazienti per prestazioni sanitarie con esenzione per patologia indicata dal medico*

Premesso che:

- esistono diverse tipologie di esenzione dal pagamento del ticket sanitario, tra cui:
 - l'esenzione per reddito (es. codice E02), verificabile in modo oggettivo attraverso il reddito lordo dichiarato nel modello 730 relativo all'anno precedente. Per poter godere di questa esenzione occorre "essere disoccupato iscritto negli elenchi anagrafici del Centro dell'impiego, aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, essere appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico." Per disoccupato, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si intende il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in cerca di nuova occupazione D.L.vo 297/02 art 1.). Si specifica inoltre che il reddito lordo di riferimento è il dichiarato nel 730 o modello unico (quindi No ISEE).
 - **l'esenzione per patologia** (es. codice 048) viene rilasciata direttamente dall'ASL e **applicata sulla ricetta medica dal medico di medicina generale o dallo specialista** che segue il paziente, che valuta se la prestazione è coerente con la patologia esente.

Considerato che:

- alcune ASL piemontesi stanno inviando, anche a distanza di nove o più anni, richieste di pagamento per prestazioni sanitarie ritenute non correttamente esenti da ticket, sottolineando che il dichiarante è tenuto al pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria e il recupero del relativo credito nel termine di prescrizione ordinario decennale in quanto non rientra nella prescrizione breve non essendo riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dagli artt 2947 e ss c.c.;
- **nel caso delle contestazioni per esenzione da patologia**, per abbattere il valore dell'importo contestato al cittadino viene richiesto di:
 - fare richiesta dell'elenco delle prestazioni e farmaci contestati;
 - recarsi dal medico curante o lo specialista chiedendo loro di apporre timbro, firma e codice della patologia (es. 048) accanto ad ogni esame o farmaco contestati ricordando però che fino al 2019 la quota impegnativa per i farmaci era comunque a carico dell'assistito;
- alcuni medici non appongono timbro e firma, pur essendo stati loro stessi a indicare l'esenzione nella ricetta medica; molti cittadini nel frattempo hanno cambiato medico, e i nuovi medici si rifiutano (comprensibilmente) di apporre timbri e firme su prestazioni che non hanno prescritto, non potendo assumerne la responsabilità; per altri è difficile ricordare chi sia stato lo specialista ad aver apposto l'esenzione per patologia, ecc. in ogni caso è dunque del tutto irragionevole e inaccettabile far ricadere sul paziente la responsabilità di un eventuale errore del medico nella compilazione della ricetta, tanto più a distanza di anni;
- se un medico ha ritenuto di applicare l'esenzione per patologia al momento della prescrizione, questa deve considerarsi valida ipso facto e, in caso contrario, la responsabilità è da attribuire al prescrittore, non al **cittadino che**

non ha alcun potere diretto nella compilazione della ricetta medica e dell'inserimento del codice esenzione per patologia.

INTERROGA

La Giunta Regionale

Per sapere se intenda disporre, con comunicazione formale a tutte le ASL piemontesi, l'annullamento delle richieste di pagamento – passate, presenti e future – relative a prestazioni con esenzione per patologia apposta dal medico, chiarendo che in tali casi il cittadino non può essere ritenuto responsabile.

**Pasquale Coluccio
Consigliere Regionale
Movimento 5 Stelle**